



SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA,
SOCIO – ASSISTENZIALE
UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA
L.p. 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA
GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DEI LABORATORI
EDUCATIVI TERRITORIALI ITINERANTI E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI
(INTERVENTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO)

Art. 1 - Premessa

1. La Comunità della Valle di Sole (**di seguito Comunità**), in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità con Decreto del Commissario straordinario n. 94 di data 30.8.2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di contributo ex art. 36 bis della L.p. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione dei Centri di aggregazione giovanile, Laboratori educativi territoriali itineranti e attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro, qualificando i servizi medesimi come SINEG.
4. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. 154 del 12.09.2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007, ivi compreso il presente Bando (Allegato A alla citata determinazione).

Art. 2 - Oggetto - attività finanziabili

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione dei Centri di aggregazione giovanile territoriale, Laboratori educativi territoriali itineranti, sviluppo di comunità e servizi complementari di educativa domiciliare e Spazio neutro **(di seguito Servizi)**.

2. Le attività finanziabili devono perseguire gli obiettivi indicati:

- nella scheda 5.4 - "Centro di aggregazione territoriale" per quanto riguarda principalmente le attività nei Centri di aggregazione giovanile e nei Laboratori educativi territoriali itineranti;
- nella scheda 1.20 - Intervento educativo domiciliare per minori;
- nella scheda 1.21 - Spazio neutro

del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 **(di seguito Catalogo)**.

3. L'attività finanziata prevede l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, di cui i beneficiari del contributo risulteranno incaricati anche in virtù della conclusione della convenzione, indicati nello schema di convenzione allegato, costituente l'accordo di collaborazione ex art. 3 co. 2 L.p. 13/2007.

Art. 3 - Durata e importo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività per i Servizi che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2026.

2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022 per i Servizi di cui al comma precedente, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.

3. L'importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1 ammonta complessivamente ad euro 859.200,00.- così ripartito:

- a) €. 802.000,00.- riferiti alla gestione dei Centri aggregativi territoriali e dei Laboratori educativi itineranti, di cui €. 60.000,00.- (per un importo di €. 15.000,00.- annuali) riferiti al potenziamento delle aperture presso il Centro aggregativo di Ossana;
- b) €. 57.200,00.- riferiti agli interventi di educativa domiciliare e Spazio Neutro.

4. L'importo complessivo del contributo di cui al comma precedente potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi.

Art. 4 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso dell'Accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per la tipologia di servizio oggetto del contributo e precisamente "Servizi Territoriali" nonché nell'ambito dell'Aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità", servizi domiciliari e di contesto. Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, (di seguito **Regolamento**), per l'aggregazione funzionale e ambiti dei servizi attivati indicati al precedente art. 4;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno 24 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali per minori/giovani, residenziali/semi-residenziali oppure domiciliari e di contesto/territoriali per un importo pari ad almeno euro 100.000,00.- al netto degli oneri fiscali.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 6 - Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5;
- b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative) al Servizio socio-assistenziale della Comunità nel periodo compreso **tra il giorno 12.09.2022 e il giorno 26.10.2022**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata del Servizio socio assistenziale all'indirizzo (pec) assistenza@pec.comunitavalledisole.tn.it, entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità. L'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato

quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE TERRITORIALE, LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI ITINERANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI”.

b) con consegna a mano, presso la Segreteria del Servizio socio-assistenziale, della Comunità della Valle di Sole, Via della Gana, 10 a Malé – II^ piano. Sulla busta, chiusa e firmata sui lembi, dovrà essere riportato il seguente oggetto: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE TERRITORIALE, LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI ITINERANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio socio assistenziale e pubblicati sul sito internet istituzionale della Comunità. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale della Comunità:

- a) dichiarazione sostitutiva sul possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore, qualora la sottoscrizione avvenga in forma autografa;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 6, comma 1 lett. b;
- d) il progetto, ripartito in n. 9 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 12.

Art. 8 - Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 7, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 4 e 5.

Art. 9 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Servizio socio assistenziale si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;

b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dal Servizio socio assistenziale, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a sette giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo (pec) assistenza@pec.comunitavalledisole.tn.it Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali.

Art. 10 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio socio-assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

Art. 11 - Procedimento

1. Il responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 8.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente e da due componenti esperti (di cui uno con funzioni di segretario), nominata dalla Comunità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Prima della nomina della Commissione, il responsabile del procedimento comunicherà per iscritto ai soggetti proponenti che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle

dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda o di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente bando.

5. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali.

7. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento la prova del possesso del requisito dichiarato di cui all'art. 5, comma 1, lett. c). Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

8. La Comunità potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

9. Ricevuta la documentazione dal soggetto proponente, verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, il responsabile del procedimento comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

10. La Comunità, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della Convenzione costituente l'accordo di collaborazione ex art. 3 co. 2 L.p 13/2007 di cui all'art. 2 comma 3, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

Art. 12 - Criteri di valutazione della proposta progettuale a contributo

1. La Commissione valuta la qualità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub-criteri, e modalità contenuti nell'Allegato B al presente bando. I criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante.

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTI
A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE E DAL COORDINATORE	5
B. PROGETTO DI SERVIZIO E LAVORO DI RETE SOVRACOMUNALE CON I SERVIZI	37
C. COINVOLGIMENTO GRUPPI GIOVANI, PIANO GIOVANI, VOLONTARI E TERRITORIO NELL'AGGREGAZIONE GIOVANILE E INCLUSIONE SOCIALE TERRITORIALE	12
D. PRESA IN CARICO MINORI E FAMIGLIE: INTERVENTI SU INVIO DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	10
E. PIANO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI (GESTIONE CENTRI, LABORATORI, IED E SPAZIO NEUTRO)	4
F. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI (GESTIONE CENTRI, LABORATORI, IED E SPAZIO NEUTRO)	16
G. STRUTTURA EVENTUALMENTE MESSA A DISPOSIZIONE DAL PROPONENTE	2
H. CERTIFICAZIONI	2
I. MISURE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	12
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

Art. 13 – Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dal Responsabile del Servizio socio assistenziale e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato C) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 11, comma 10. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Comunità pone a carico del soggetto assegnatario del contributo;
- b) l'eventuale messa a disposizione della struttura, sede del Centro di aggregazione giovanile nell'ambito della Media Val di Sole, nonché la durata di tale disponibilità;
- c) gli obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) gli obblighi della Comunità;
- e) la facoltà della Comunità rispetto ad eventuale trasferimento di sede del Centro di cui alla precedente lettera b);
- f) le modalità di liquidazione del contributo;
- g) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;

- h) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- i) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- j) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario, qualora metta a disposizione la sede di un Centro per l'ambito della Media Val di Sole, dichiarerà il titolo del possesso o della disponibilità all'utilizzo, nonché i requisiti indicati all'art. 8 della Convenzione, allegata al presente bando, e nell'Allegato 1 al Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. (requisiti strutturali da 5 a 7, che sono richiesti al soggetto accreditato in via esclusiva per la tipologia servizi territoriali).

3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della Convenzione.

4. Come previsto dall'art. 5 della Convenzione, allegata al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

5. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 18 della Convenzione, allegata al presente bando.

6. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 19 della Convenzione, allegata al presente bando.

Art. 14 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione dei Servizi di cui all'art. 2 del presente Bando.

2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio delle attività progettuali di cui all'art. 3 comma 1, fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano

presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.

3. Sono ammesse le spese inerenti alla predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 30 aprile 2027**.

4. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

5. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

a.1) Centri di aggregazione giovanile (n. 6 Centri) e Laboratori educativi itineranti – costi annuali:

A) SPESE DIRETTE PER IL SERVIZIO:	€.183.500,00.-
<i>1a) Centri aggregativi territoriali: spesa per il personale educativo. Sono ammessi i costi del personale calcolati per assicurare n. 3200 ore annuali di presenza di operatori che consentono di garantire n. 43 ore settimanali di apertura dei Centri (in taluni casi con raddoppio di personale per un totale di 65 ore settimanali di presenza frontale di operatori presso i Centri) per n. 49 settimane di apertura annuale e con rapporto operatore/utente massima di 1:15, stimando una presenza media di 7 utenti. Indicativamente i giorni di apertura annuali, per i 6 Centri complessivamente, sono 245 su 5 giorni in settimana. €. 70.900,00.-</i>	
<i>1b) Laboratori educativi territoriali itineranti: spesa per il personale educativo. Sono ammessi i costi del personale calcolati per assicurare indicativamente 100 giornate annuali di laboratori educativi della durata media di 6 ore ciascuno. Complessivamente vengono quantificate n. 1200 ore annuali complessive di presenza in servizio frontale di almeno 2 operatori. €. 26.600,00.-</i>	
<i>1c) Back office: spesa dedicata alla preparazione, analisi e segreteria, escluso il coordinamento, nella misura di 490 ore annuali da parte dell'equipe educativa, in aggiunta alle ore di back office del coordinatore. €. 10.900,00.-</i>	
<i>1d) Potenziamento rispetto all'anno 2022 dell'apertura del Centro aggregativo di Ossana, per n. 590 ore annuali di cui 520 ore frontali con l'utenza e n. 60 ore di back office. €. 13.100,00.-</i>	
<i>1e) Coordinamento interno, progettualità e coordinamento sovracomunale: complessivamente si riconoscono n. 1760 ore annuali di attività di coordinamento, calcolata nella misura del 10% delle ore di cui ai punti precedenti relative all'equipe educativa che opera a contatto con l'utenza (circa 45 ore mensili) e per la parte rimanente ad attività progettuali, di coordinamento sovracomunale e di realizzazione di azioni di sviluppo di comunità. €. 44.400,00.-</i>	
<i>2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari riferite ad una annualità. €. 3.000,00.-</i>	
<i>3) spese dirette per il servizio, diaria utente per materiali di consumo e spese di trasporto, alimentari ecc.. €. 14.600,00.-</i>	

B) SPESE PER L'IMMOBILE: spese per l'immobile in cui si svolge il servizio quali: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile sede del Centro di aggregazione, spese per l'acquisto di materiali e attrezzature, spese per manutenzione ordinaria.	€. 8.400,00.-
C) SPESE GENERALI: copertura dei costi indiretti per le spese generali e per la quota parte (a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari).	€. 16.400,00.-
ENTRATE: quote a carico delle famiglie di iscrizione ai Centri e Laboratori, sopravvenienze attive, rimborsi, ecc..	- €. 7.800,00.-
TOTALE CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE DEI CENTRI AGGREGATIVI E DEI LABORATORI EDUCATIVI ITINERANTI	€. 200.500,00.-

a.2) Scheda per Attività complementari: potenziamento educativo presso i Centri e interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro:

A) SPESE DIRETTE PER IL SERVIZIO:	€. 11.480,00.- *
1) spesa per personale educativo e di coordinamento: sono ammessi i costi del personale calcolati per 35 ore medie mensili di servizio (indicativamente 360 ore annuali di IED e 60 di Spazio neutro, ivi comprese le ore di incontro con i Servizi), nonché la spesa per il coordinamento, costituito dal 6% delle ore complessive dell'equipe educativa che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'All. B al Catalogo.). €. 11.180,00.- *	
*Voce considerata per il minimo garantito di cui alla nota in calce	
2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale. €. 300,00.- *	
*Voce considerata per il minimo garantito di cui alla nota in calce	
B) SPESE PER L'IMMOBILE e RIMBORSI CHILOMETRICI:	€. 1.520,00.-
1) spese per l'immobile in cui si svolge il servizio diverse dai Centri territoriali, quali: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile. €. 100,00.-	
2) rimborso chilometrico calcolato in una media di spostamenti di 10 km/h di educativa domiciliare o di sede diversa dai Centri per il servizio di Spazio neutro. €. 1.420,00.-	
C) SPESE GENERALI: copertura dei costi indiretti per le spese generali e per la quota parte (a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari). €. 1.300,00.-*	€. 1.300,00.-
*Voce considerata per il minimo garantito di cui alla nota in calce	
TOTALE CONTRIBUTO ANNUALE IED E SPAZIO NEUTRO *	€. 14.300,00.-
* Minimo garantito: è assicurato un contributo minimo annuale di €. 7.500,00.-	

6. È assicurato un contributo minimo annuale per le attività complementari fissato in €. 7.500,00.- (equivalente a 20 ore mensili di IED o Spazio neutro) a copertura del costo di personale educatore per 5 ore settimanali, parte della sua formazione, il coordinamento e la quota per spese generali.

7. Nel caso di esubero di personale educatore di cui al comma precedente rispetto alla richiesta di interventi IED e Spazio neutro, l'educatore dovrà essere in servizio ed assegnato al potenziamento dell'azione educativa nei Centri e/o nei Laboratori educativi itineranti.

8. Nel caso di utilizzo di detto personale per interventi IED e Spazio neutro, saranno ammissibili a contributo, oltre ai costi elencati al precedente comma 6, anche gli oneri per i rimborsi chilometrici per gli accessi al domicilio del minore/famiglia.

Art. 15 – Scostamenti dagli importi di spesa e determinazione del contributo effettivo

1. È ammesso a consuntivo uno scostamento in aumento dei singoli importi per le voci di spesa effettivamente sostenuti rispetto agli importi delle corrispondenti voci preventivate nelle schede a.1) e a.2) di cui al precedente art. 14, in misura non superiore al 20% di ciascun importo di spesa, purché con compensazione fra voci della medesima scheda/singolo servizio nel rispetto del limite di spesa annuale ammesso a rimborso.

2. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali entrate conseguite correlate ai Servizi, fermo restando i limiti di cui al precedente art. 2 e tenuto conto di quanto previsto ai precedenti commi.

3. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

Art. 16 - Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità.

Art. 17 - Pubblicità

1. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali.

Malé, 12.09.2022 prot. n. 6108/22.2

FIRMA
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
dott.ssa Cristina Rizzi
documento firmato digitalmente